

Penale Sent. Sez. 3 Num. 25449 Anno 2020

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE

Data Udiienza: 23/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

De Michele Granet Domenico, nato ad Agrigento il 27/08/1967,

avverso la ordinanza del 23/01/2020 del tribunale di Agrigento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale di Agrigento, adito nell'interesse di De Michele Granet Domenico contro il decreto di sequestro preventivo immesso dal gip del tribunale di Agrigento il 11 ottobre 2019, in relazione al reato stesso articolo 256 comma due il decreto legislativo 152/2006, in data 23/01/2020 confermava il provvedimento impugnato.

2. Avverso l'ordinanza così adottata, ha proposto ricorso De Michele Granet Domenico, mediante il suo difensore, prospettando due motivi di impugnazione.



3. Eccepisce con il primo motivo i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'articolo 321 cod. proc. pen., all'articolo 125 comma 3 del codice di procedura penale oltreché in relazione agli articoli 192 codice di procedura penale e 256 decreto legislativo n. 152 del 2006. Il tribunale, al fine di redigere un'adeguata motivazione avrebbe dovuto scandagliare la condotta del ricorrente, verificando le modalità della condotta tenuta dal medesimo e il contributo con cui egli avrebbe leso l'interesse tutelato dalla norma penale, circostanza non riscontrabile nell'atto impugnato. Sarebbe rimasta insondata anche l'eventuale esistenza di un rapporto di immediatezza e pertinenzialità tra la cosa sequestrata e la fattispecie configurata. Il *periculum in mora* inoltre, sarebbe stato individuato solo attraverso clausole di stile, senza accertare che il legame tra la cosa sequestrata e la condotta criminale non fosse meramente episodico.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di cui all'articolo 606 codice di procedura penale lett. a) e b) in relazione all'art. 192 commi uno e tre del decreto legislativo 152 del 2006. Esclusa nel caso di specie ogni responsabilità oggettiva per fatto altrui, il tribunale non sarebbe riuscito a elaborare alcun valido e motivato giudizio in termini di colpevolezza a carico del ricorrente; inoltre, nel confermare la misura ablativa, il tribunale avrebbe introdotto in sede penale una misura amministrativa quale quella della messa in sicurezza del sito, la quale non avendo finalità sanzionatoria non presuppone alcun accertamento del dolo o della colpa. Eppure pur di avvalorare la misura del sequestro il tribunale con riguardo alla predetta misura si sarebbe fatto impropriamente "portatore" di una potestà aliena al suo perimetro operativo.

5. Il ricorso è manifestamente infondato.

6. Come noto si ha deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate (cfr. Sez. F, n. 33791 del 21/08/2007 Rv. 237585 - 01 Cosenza e altri).

6.1. Emerge dalla ordinanza impugnata che il sequestro è stato disposto in presenza di notevoli quantità di rifiuti rinvenuti su vari terreni, compresi taluni

di proprietà del ricorrente, da ritenersi luogo di abituale abbandono di rifiuti anche pericolosi, provenienti da lavorazioni edilizie, ad opera di soggetti esercenti l'attività di impresa edile, allo stato ignoti. Tanto che il ricorrente non risulterebbe indagato per il predetto reato.

6.2. Conseguente che allo stato il ricorrente è terzo estraneo al reato, cosicché la sua pretesa alla restituzione dei terreni sequestrati avrebbe dovuto essere promossa a mezzo di difensore munito al riguardo di procura speciale, che invece non risulta dagli atti disponibili. Opera quindi il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017 (dep. 09/01/2018) Rv. 271722 - 01 G.t. Auto S.r.l.).


7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/07/2020.

Il Consigliere estensore
Giuseppe Novjello



Il Presidente
Luca Ramacci

